CAMERA DEI DEPUTATI N. 1866

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VASCON, APOLLONI, BAGLIANI, BALOCCHI, CALZAVARA, CHINCARINI, DOZZO, GAMBATO, LEMBO, MARTINELLI, RODEGHIERO, SANTANDREA, STEFANI, TERZI

Modifica all'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di esercizio del tiro a volo

Presentata il 12 luglio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il progressivo incremento delle popolazioni inselvatichite di colombo torraiolo, specie domestica che trova amplissima diffusione sul territorio nazionale, determina problemi di vario ordine e di portata via via maggiore. I fenomeni negativi di maggior rilievo sono quelli dei danni al patrimonio architettonico e alle coltivazioni agricole, cui va unito il rischio derivante dalla possibile diffusione di patologie infettive di cui i piccioni fungono da vettori. Per questi motivi diversi soggetti pubblici (principalmente comuni, aziende sanitarie locali e province) programmano iniziative di varia natura che tendono al riequilibrio numerico delle popolazioni di colombo torraiolo. Iniziative che, per motivi di sicurezza, generalmente prevedono interventi di cattura nelle aree urbanizzate e abbattimenti diretti sul territorio agro-silvo-pastorale. Anche gli esemplari catturati nei centri urbani da parte di ditte specializzate vengono comunque soppressi, di norma mediante gasazione, operazione che aggiunge ulteriori costi al complesso dell'attività.

Contestualmente, per effetto della disposizione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera *a),* della legge n. 157 del 1992, dal 1° gennaio 1994 è vietato l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli, fatta salva l'attività di addestramento, allenamento e competizione di cani anche su fauna selvatica naturale. L'abbattimento di

fauna di allevamento appartenente a centri tiravolistici specializzati, la cui diffusione è frutto della grande tradizione sportiva nel settore (40 campionati del mondo individuali, 23 campionati del mondo a squadre, 34 campionati d'Europa individuali, 25 campionati d'Europa a squadre), comporta notevoli ripercussioni sull'indotto, principalmente quello legato alla produzione ed al commercio di armi e munizioni.

A partire da queste premesse appare opportuna un'iniziativa che preveda, attraverso una modifica del quadro normativo, di poter impiegare i colombi catturati durante gli interventi di riequilibrio numerico per attività di tiro a volo. Infatti, si ritiene che la motivazione del divieto introdotta dalla citata legge n. 157 del 1992, recante « Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio », risieda nella necessità di salvaguardare le specie selvatiche di avifauna, e non poggi invece su fondamenti di ordine eticoculturale che, se assunti a principio ispiratore, per coerenza avrebbero dovuto condurre il legislatore ad inibire ogni sorta di soppressione di animali per fini ricreativi o sportivi. Quindi, se sono legittimi un impiego del tempo libero (esercizio venatorio) ed un'attività agonistica (gare cinofile) che presuppongono la soppressione di fauna selvatica, la quale costituisce « patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale », a maggior ragione dovrebbe essere consentito esercitare a fini ricreativi o sportivi l'attività di tiro a volo su animali non sottoposti a protezione e per cui l'interesse pubblico coincide addirittura con l'opportunità di una riduzione delle popolazioni.

Una modifica dell'articolo 21, comma 1 lettera *a),* della legge n. 157 del 1992, che riconduca, peraltro, la disposizione all'ambito applicativo proprio della specifica normativa, dovrebbe quindi prevedere il divieto di « esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli appartenenti a specie di fauna selvatica » e non dunque su tutti gli uccelli. Questa modifica porterebbe, senza pregiudizio di interessi collettivi, al rilancio di un'attività di grande tradizione nazionale, con benefìci economici diretti ed indiretti per le attività del comparto, e consentirebbe di destinare gli *stock* di colombi catturati nei centri urbani ai centri tiravolistici specializzati, abbattendo quindi i costi pubblici da sostenere per gli interventi di riequilibrio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

La lettera *a),* del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituita dalla seguente:

« *a)* l'esercizio in qualunque forma del tiro a volo su uccelli appartenenti a specie di fauna selvatica, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lettera *e);* ».

DDL13-1866
Lire 500